



0
CORANTE DELLA DEMOCRAZIA
Comune di Monza
Ufficio Giardini

Regolamento del Verde

TOMO I°



**L'UTILIZZO
DEL VERDE PUBBLICO**



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VERDE PUBBLICO

Articolo 1 – Finalità.

- 1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la tutela e la conservazione del verde pubblico comunale, ad esclusione del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale.

Articolo 2 – Ambito di applicazione.

- 1 Il presente regolamento si applica a tutte le aree di uso pubblico, destinate a verde o che comunque sono, allo stato, sistemate a verde ed aperte alla pubblica fruizione.
- 2 Le norme di cui al presente regolamento si applicano altresì agli elementi vegetali, singoli od associati, quali essenze arboree isolate, filari, gruppi, fasce boscate nonché arbustame, siepi, aiuole e manti erbosi in genere.

Articolo 3 – Classificazione delle aree verdi.

- 1 Al fine della determinazione delle norme d'uso, le aree verdi sono così classificate:
 - a) Aree per ricreazione e tempo libero
 - b) Arredo urbano
 - c) Campi gioco ed attrezzature non agonistiche
 - d) Aree attrezzate per cani

Articolo 4 – Aree per ricreazione e tempo libero.

- 1 Ai fini di cui al presente regolamento sono considerate aree per la ricreazione e tempo libero i giardini pubblici, i parchi di quartiere e le aree attrezzate.
- 2 L'accesso e la permanenza in tali aree è consentito, qualora non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente dalle 8.00 alle 22.00 in vigore dell'ora legale e dalle 8.00 alle 19.00 in vigore dell'ora solare.

3 In tali aree è inoltre vietato:

- a) accedere e trattenersi fuori dagli orari stabiliti;
- b) praticare il gioco del calcio ed altri giochi simili;
- c) permettere agli animali la libera circolazione e permettere loro di effettuare deiezioni, oppure omettere adeguata pulizia ove la deiezione sia effettuata;
- d) inquinare acqua contenuta in fontane, stagni ecc.;
- e) danneggiare il patrimonio botanico o architettonico.

Articolo 5 –Arredo urbano

1- Ai fini del presente regolamento rientrano tra gli elementi di arredo urbano:

- a) aiuole, fioriere, vasoculture in genere;
- b) alberature stradali;
- c) filari e quinte ornamentali;
- d) verde decorativo,
- e) verde pensile,
- f) elementi di verde inseriti nella viabilità;
- g) accessori di arredo urbano relativi alle piste ciclabili;
- h) vie e corsi d'acqua (tutte le aree a verde lungo il canale Villorosi).

Articolo 6 –Campi gioco ed attrezzature sportive non agonistiche.

1- Ai fini di cui al presente regolamento sono considerati:

- a) aree verdi dotate di apposite strutture ludiche;
- b) aree gioco per l'infanzia;
- c) campi gioco per bambini e ragazzi.

2- E' vietato accedere e trattenersi in tali aree fuori dagli orari stabiliti.

3- Sono vietati i giochi e le attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle attrezzature esistenti.

4- E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di vietare specifici giochi.

5- E' consentito l'uso delle attrezzature ludiche ai bambini di età compresa tra quattro e dodici anni purché accompagnati da persona adulta; è consentito l'uso delle stesse ai bambini in età inferiore a quattro anni con l'assistenza di persona adulta.

Articolo 7 –Aree attrezzate per cani.

1- Ai fini del presente regolamento sono considerate attrezzate per cani quelle aree dove sono allestiti idonei spazi recintati, ad esclusivo utilizzo dei cani.

- 2- Gli accompagnatori dei cani dovranno vigilare sugli animali, nel rispetto dell'art. 672 del codice penale.
- 3- In tali aree è consentito lasciar vagare i cani, purché muniti di museruola.
- 4- E' vietato accedere e trattenersi in tali aree fuori dagli orari stabiliti.
- 5 E' fatto obbligo di utilizzare gli appositi "set-toilette", depositandone i rifiuti nei contenitori predisposti.
- 6- In ogni area attrezzata per cani il Comune terrà installati un numero adeguato di contenitori per la raccolta dei "set-toilette".

Articolo 8 –Norme comuni.

- 1- in tutte le aree di cui all'art. 3 vigono le seguenti norme d'uso comuni.
- 2- Le prescrizioni previste dal vigente regolamento sono evidenziate anche tramite apposita segnaletica.
- 3- Il comportamento del pubblico dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare di tali particolari aree.
- 4- Sono vietate le attività che comportino grande concentrazione di presenze (festival, concerti, ecc.), con calpestio dei tappeti erbosi e degli apparati radicali degli alberi, da parte di persone ed animali, e la circolazione e la sosta di mezzi meccanici ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione del verde, dei velocipedi condotti a mano, sugli eventuali percorsi pavimentati e dei veicoli adibiti a bambini ed invalidi. (Art. 38 P.U.)
- 5- E' vietato lasciar vagare liberamente i cani privi di museruola e guinzaglio e consentire agli animali di effettuare deiezioni nelle aree pubbliche, oppure omettere adeguata pulizia ove la deiezione sia effettuata.
- 6- E' fatto divieto di accendere fuochi e di gettare fiammiferi o mozziconi accesi od altri oggetti che possono provocare incendi.
- 7- E' vietato gettare rifiuti, carta, involucri di ogni genere, anche nei corsi d'acqua, fatte salve le disposizioni di carattere penale.
E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza delle aree pubbliche, oggetto del presente regolamento, a chiunque l'abbia diminuita anche compiendo qualsiasi atto permesso dalle vigenti norme. (Art. 45 P.U.)
- 8- E' vietato:
 - a)Cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, piantumare o depositare fiori ed arbusti, recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, al suolo, agli steccati o ripari, ai sedili, agli acquedotti, fontane, vasche e qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) Passeggiare sulle aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurre cani od altri animali;

- c) Salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni o altri oggetti, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. (Art. 38 P.U.)
- d) Utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili.

Articolo 9 –Vigilanza.

1- L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Municipale nonché a tutti gli agenti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2- Possono essere incaricate dell'osservanza delle presenti disposizioni anche le Guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle competenti autorità.

Articolo 10 –Sanzioni.

Se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, le inosservanze alle norme del presente regolamento sono sanzionate col pagamento di somma compresa fra L. 50.000 e L. 300.000.

Articolo 11 –Risarcimento del danno

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamento del patrimonio pubblico, esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato: nel caso del patrimonio arboreo, con le modalità previste nell'allegata tabella (Allegato A) e per i danni a manufatti secondo stima del competente Ufficio Tecnico.

Articolo 12 –Deroghe.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire motivate deroghe alla disciplina d'uso delle aree di cui alle presenti norme.

Vedi Allegato B

Articolo 13 –Entrata in vigore.

1- Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE PIANTE ORNAMENTALI

1- Valore assoluto

Il valore assoluto di una pianta, secondo le normative redatte dall'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini, è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

INDICE A: Indice di specie (valore tassonomico)

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunti dal prezzario della C.C.I.A.A. di Milano in vigore al momento del danno o da altro prezzario edito da Ente Pubblico od Associativo (Consorzio Florovivaisti Provinciale, Assoverde ecc.).

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a mt. 1 da terra di cm. 10-12 per latifoglie ed altezza 150-175 per conifere.

INDICE B: Indice estetico (valore ambientale)

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0.2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10- pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

9- pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari

8- pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 esemplari od in filare

7- pianta sana, media vigoria, solitaria

6- pianta sana, media vigoria, in gruppi da 3 a 5 esemplari

5- pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 esemplari od in filare

3- pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo od in filare

0,5- pianta senza vigore, ammalata

0,2- senza valore

INDICE C: Indice di dislocazione (valore territoriale)

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In pieno centro l'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per zone esterne.

- 10 Zone "A"
- 8 Zone "B"
- 6 Zone interne al centro abitato così come definito dal C.d.S., non ricadenti nelle precedenti "A" e "B"
- 4 Zone esterne al centro abitato così come definito dal C.d.S.
- 2 Zone omogenee "E"

INDICE D: Indice di dimensione (valore dimensionale)

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. Dal suolo.

L'indice esprime l'aumento del valore del valore in funzione dell'età dell'albero:

CIRC IN CM.	INDICE	CIRC IN CM.	INDICE	CIRC IN CM.	INDICE	CIRC IN CM.	INDICE
30	1	110	10	190	19	360	28
40	1.5	120	11	200	20	390	29
50	2	130	13	220	21	420	31
60	3	140	14	240	22	450	33
70	4	150	15	260	23	500	35
80	5	160	16	280	24	550	38
90	7	170	17	300	25	600	40
100	9	180	18	330	26	700	45

Il valore della pianta si ottiene pertanto moltiplicando i suesposti indici;

$$V = a \times b \times c \times d$$

dove:

- V** Valore assoluto dell'esemplare in lire
- a** Indice di specie
- b** Indice estetico (valore ambientale)
- c** Indice di dislocazione (valore territoriale)
- d** Indice di dimensione (valore dimensionale)



2- I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al valore.

Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso.

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

LESIONI IN % CIRCONFERENZA TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE ALBERO
Fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

Il danno così calcolato va aumentato, per ferite di altezza superiore ai 50 cm., di 1/3 di detto valore per ogni successivi 50 cm.

In detta valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali se estesa compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee.

Danni alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione. Tenere conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli, disinfezione, ecc.).

Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.

ALLEGATO B

NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO DI MANIFESTAZIONI

1- L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni folcloristiche, politiche, sportive, religiose, culturali e ricreative, dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale sentito il competente Ufficio Giardini dietro presentazione preventiva (90 giorni) di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento, il tutto corredato da specifici schizzi ed identificazione planimetrica.

2- Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno esser posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto con i tappeti erbosi.

Le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti. Attorno alle piante dovrà essere comunque lasciata interamente libera l'area sottochioma, onde non danneggiare gli apparati radicali. Per evitare ogni occasione di costipamento del terreno, entro tale aree non dovranno essere installate attrezzature di alcun genere nè potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzature.

In ogni caso, dove l'ingombro in altezza delle strutture o dei mezzi di servizio rischi di interferire con la chioma delle piante, dovranno essere presi gli opportuni provvedimenti affinché non si verifichino danneggiamenti.

3- Le singole installazioni dovranno essere ubicate come segue:

Le strutture possono essere piazzate sulle aree pavimentate soltanto se si tratta di piazzole o spazi appositamente predisposti, senza interessare in maniera rilevante la viabilità. Quest'ultima, infatti, dev'essere mantenuta sgombra per evitare il debordare del pubblico sulle aree indebite.

Sulle aree prative le strutture dovranno essere completamente sopraelevate su piattaforme (alte almeno 0.20 – 0.35 mt. a seconda dell'estensione delle strutture) che impediscano il calpestio dei tappeti erbosi. Tale prescrizione riguarda le installazioni, le relative vie d'accesso e le eventuali platee per il pubblico soprattutto nel caso di presenze che si protraggano nel tempo o che

si ripetano per più giorni ed ove non si disponga di spazi appositamente creati per uno scopo del genere come anfiteatri naturali, piazze, ecc.

4- L'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato, salvo specifica autorizzazione comunale.

5- Il parco potrà essere concesso solo se presenti i servizi igienici, definitivi o provvisori.

La concezione tecnica e la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovranno essere strutturate in modo da non provocare danni permanenti alle aree a prato.

6- Il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione. Le modalità tecniche e l'identità dell'intervento di ripristino (che potrà comprendere, a seconda del danneggiamento, operazioni di risemina, concimazione, anche rigenerazione) verranno precisate dal competente Ufficio Comunale.

7- Per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico nelle giornate delle manifestazioni e durante la sua preparazione ed il suo smantellamento, il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale nelle forme previste dalla legge e la cui entità dovrà essere fissata dal competente Ufficio Comunale.

8- Al richiedente sarà ugualmente addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero a verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa.

9- Il rappresentante preposto all'organizzazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente all'Amministrazione Comunale, quale responsabile della manifestazione dovrà recarsi, prima dell'inizio dell'occupazione, presso l'Ufficio Giardini, ove, previo sopralluogo, dovrà sottoscrivere un verbale di occupazione unitamente al tecnico municipale addetto alla manutenzione del verde cittadino.

Entro 10 giorni dal termine dell'occupazione ed a sgombero avvenuto, richiamato detto verbale, dovrà essere fatta regolare riconsegna dell'area con la stessa procedura.

10- Tutti i danni a tappeti erbosi, alle strutture e particolarmente alle piante verranno addebitati secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento tenendo conto del ripristino riordino ricostruzione e riassetto.

La responsabilità civile e penale per la caduta di alberi e delle loro parti (anche con il concorso degli agenti atmosferici) causata da interventi eseguiti dagli organizzatori della manifestazione, rimane a carico degli stessi.

11- La valutazione di danni arrecati al patrimonio botanico erbaceo ed arbustivo nonché alle strutture (hard-scape), sarà effettuata tenuto conto del costo di ripristino, ricostruzione e riassetto.

ALLEGATO C

DISTINTA DEI PITTOGRAMMI INSERITI NELLA CARTELLONISTICA PRESENTE NELLE AREE VERDI COMUNALI



**VIETATO DANNEGGIARE
LE ATTREZZATURE**

- Vietato imbrattare con vernici, pennarelli od altro, incidere (graffiti), divellere panchine, cestini, cartelli, parapetti, attrezzi ludici, pali di illuminazione, fontanelle, imbrattare o deturpare monumenti, recinzioni, giochi ecc.


- Sanzioni
Da L.50.000 a L.300.000, oltre al risarcimento del danno ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dagli artt. 635 e seguenti del Codice penale.



**AREA ATTREZZATA
PER LA SOSTA**

- Vietato l'uso improprio delle panchine, sedersi sugli schienali, issarsi sui sedili, sdraiarsi impedendo l'utilizzo altrui.






**AREA ATTREZZATA
PER IL GIOCO DEL PALLONE**

- E' comunque vietato organizzare tornei a squadre per il gioco del calcio.
- L'utilizzo è vietato dalle 19.00 alle ore 08.00 ora solare e dalle 22.00 alle 08.00 ora legale.


• Sanzioni
Da L.50.000 a L. 300.000 per attività non consentita.



**RISPETTA L'AMBIENTE GETTA
I RIFIUTI NEGLI APOSITI
CONTENITORI**

- Vietato depositare deiezioni canine (settoilette) da gettare negli appositi contenitori.
- Vietato abbandonare nei pressi del cestino e nelle aree pubbliche cibo per gli animali randagi, salve le eccezioni per enti ed associazioni protezionistiche, come previsto dall'art.2 della legge 281 del 14.8.91.
- Vietato abbandonare rifiuti solidi urbani.

• Sanzioni da L.50.000 a L. 300.000



**RISPETTA L'AMBIENTE GETTA
I RIFIUTI NEGLI APOSITI
CONTENITORI**

- Vietato depositare deiezioni canine (settoilette) da gettare negli appositi contenitori.
- Vietato abbandonare nei pressi del cestino e nelle aree verdi pubbliche cibo per gli animali randagi, salve le eccezioni per enti ed associazioni protezionistiche, come previsto dall'art.2 della legge 281 del 14.8.91.

• Vietato abbandonare rifiuti solidi urbani.

• Sanzioni da L. 50.000 a L. 300.000



**RISPETTA IL PATRIMONIO BOTANICO
NON DANNEGGIARE IL VERDE**

- E' vietato:
 - Cogliere fiori ed asportare piantine;
 - Danneggiare alberi ed arbusti e spezzare rami;
 - Incidere il legno (graffiti);
 - Calpestare fioriture ed arbusti;
 - Attraversare le siepi;
 - Affiggere cartelli di varia natura;
 - Piantumare o depositare essenze arboree o floreali senza autorizzazione dell' Ufficio competente.
- Sanzioni:
 - da L.50.000 a L. 300.000 danneggiamento fioriture,
 - da L.50.000 a L. 300.000 danneggiamento arbusti,
 - da L.50.000 a L. 300.000 danneggiamento alberi,oltre al ripristino; fermo restando, ove ricorrano i presupposti per la loro applicazione, le più gravi sanzioni penali.



VIETATO L'ACCESSO AI MOTOCICLI

- Divieto di accesso per gli autoveicoli e motoveicoli, esteso anche ai motocicli e ciclomotori spinti a mano, con esclusione dei mezzi meccanici per la manutenzione.
- Sanzioni
 - da L.50.000 a L. 300.000 motocicli non autorizzati;
 - da L.50.000 a L. 300.000 autoveicoli non autorizzati.



**ACCESSO CONSENTITO SOLO AGLI
ANIMALI TENUTI AL GUINZAGLIO**

- E' consentito il transito e la sosta agli animali tenuti al guinzaglio;
- Vietato far entrare gli animali nelle aiuole ed in genere permettere loro di danneggiare il patrimonio botanico (scavi, buche e deiezioni canine non prontamente raccolte).
- Sanzioni
 - da L.50.000 a L. 300.000 per mancanza di guinzaglio o museruola.Per danneggiamenti si applicano le sanzioni appositamente previste.



**VIETATI
SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI**

- Vietato disturbare la quiete altrui con grida, urla, attività canore, musicali ecc.
- Vietato ascoltare apparecchi musicali ad alto volume.


- Sanzioni da L.50.000 a L.300.000, ferme restando, ove ricorrano i presupposti per la loro applicazione, le più gravi sanzioni penali.



VIETATO ACCENDERE FUOCHI

- Vietato gettare mozziconi accesi, esplodere petardi e accendere fuochi,
- Vietato accatastare legna o materiale infiammabile, accendere barbecue e grill.


- Sanzioni:
da L.50.000 a L. 300.000 oltre al risarcimento di eventuali danni.



**AREA ATTREZZATA PER IL GIOCO
DELLA PALLACANESTRO**

- E' comunque vietato organizzare tornei a squadre per il gioco della pallacanestro,
- L'utilizzo è vietato dalle 19.00 alle ore 08.00 ora solare e dalle 22.00 alle 08.00 ora legale.

- Sanzioni:
da L.50.000 a L. 300.000 per attività non consentita;
da L.50.000 a L. 300.000 per attività oltre l'orario consentito.



**AREA ATTREZZATA
PER IL GIOCO DEI BAMBINI**

- E' consentito l'uso delle attrezzature ludiche per bambini compresi fra i 4 e 12 anni accompagnati,
- E' ammesso l'uso dei giochi ai bambini di età inferiore ai 4 anni solo se supportati da persona adulta,
- E' fatto obbligo all'accompagnatore di vigilare sul comportamento dei minori ed è direttamente responsabile degli eventuali danni subiti e/o arrecati a persone e a cose,

• Sanzioni:
da L.50.000 a L. 300.000 per attività non consentita;
da L.50.000 a L. 300.000 per superati limiti d'età per l'utilizzo.



**VIETATO
L'ACCESSO AGLI ANIMALI**

- Divieto esteso anche agli animali tenuti al guinzaglio e con museruola.

• Sanzioni:
da L.50.000 a L. 300.000 per accesso non consentito.



VIETATO IL GIOCO DEL CALCIO

- E' consentito l'uso della palla in genere (pallavolo, pallacanestro pallamano),

• Sanzioni:
da L. 50.000 a L. 300.000 per attività di gioco non consentita.





**VIETATO
CALPESTARE LE AIUOLE**

- E' vietato cogliere, estirpare o danneggiare: fiori arbusti o cespugli;
- E' vietato piantumare o depositare essenze arboree o floreali,
- E' vietato attraversare o far entrare nelle aiuole bambini, cani, palloni ecc.,

• **Sanzioni:**

da L. 50.000 a L. 300.000 per calpestio aiuole;
da L. 50.000 a L. 300.000 per danneggiamento fioriture;
da L.50.000 a L. 300.000 per danneggiamento arbusti;
da L. 50.000 a L. 300.000 per danneggiamento alberature,
ferme restando, ove ricorrano i presupposti per la loro applicazione, le più gravi sanzioni penali.




**AREA RISERVATA AI CANI
ATTREZZATA CON DISTRIBUTORI DI
SET-TOILETTE**

- E' consentito il libero accesso degli animali dalle 07.00 alle 19.00 ora solare e dalle 07.00 alle 22.00 ora legale.
- E' fatto obbligo al proprietario vigilare sul comportamento dell'animale; il proprietario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a persone, altri animali ed alle attrezzature.
- E' obbligatorio raccogliere le deiezioni canine mediante set-toilet o altra adeguata attrezzatura, e depositarle negli appositi contenitori.

• **Sanzioni:**

da L.50.000 a L. 300.000 per mancato utilizzo del set-toilette ;
da L.50.000 a L 300.000 per accesso a terzi ;
da L.50.000 a L. 300.000 per permanenza oltre l'orario.
Per i danni a terzi si fa riferimento al Codice Civile.



COMUNE DI MONZA

Copia conforme

all'originale

MONZA, li 8-2-2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renzo Maccagnani)